

Elementi, il terrore de' Demoni, il conforto de' Popoli, e l'edificazione della Chiesa. Converterà parimente involgere nello stesso rimprovero le divote Religiose di Fonteverardo, quantunque dalla Santa Sede fosse approvato il loro Ordine, colle sue Costituzioni, e per conseguenza il silenzio perpetuo.

§. XVII.

Lo Studio.

NON istabilirono i nostri santi Fondatori alcuno studio regolato, conciossiachè la Regola non l'ordini punto, non ne faccia alcun motto, e non destini più di tre ore per la lettura. In oltre S. Benedetto non pose mai per le mani de' Discepoli suoi

altri libri, salvo quelli che gli sembrarono atti a nodrire , e corroborare la pietà ; quali sono , a cagion d' esempio , la sacra Scrittura , i Leggendarj de' tormenti , e della morte de' Martiri , le Vite , e le Collazioni de' SS. Padri dell' Eremo , e diversi Trattati Morali , o Ascetici de' Sacri Dottori , e Padri della Chiesa . Questo è il parere del P. Martene , ove spiega nel suo Commentario della Regola l'istruzione 56. delle opere buone ; *lectiones sanctas libenter audire .*

*Regul.
Cap. 4.*

Questo gran letterato fuggiugne , che i Monaci non debbono leggere i libri de' Gentili , nè i sogni de' Poeti , e de' Filosofi , se non fosse per confutarli , o per valersene a viè maggiormente stabilire , e pro-
va-

vare la
nostra
che non
ta di M
te a i v
che pe
Abate
Procul
procul E
fallacia
pias co
nostræ F
omnium
taxat , e
omnium
cipitur .
Laos
nostri
libri q
abbiam
ammae
pra i qu
per fare
cerdozi

vare la verità de' Misterj di
 nostra Fede ; impiego però,
 che non conviene ad ogni for-
 ta di Monaci , ma solamen-
 te a i veri sapienti , e dotti ,
 che per comandamento dell'
 Abate vi si applicheranno .

*Procul ergo a nostris Gentilium libri ; Marten.
 procul Poetarum , aut Philosophorum ^{Com-}
 fallacie . . . nisi forte ad eorum ine- ^{ment. in}
 ptias confutandas , & ad mysteria ^{Cap. 4.}
 nostræ Fidei confirmanda . . . sed hæc ^{Regul.}
 omnium non sunt , sed Doctorum dum- ^{pag. 143}
 taxat , & eorum quidem non etiam
 omnium , sed quibus id ab Abbate præ-
 cipitur .*

Laonde noi permettiamo a'
 nostri Religiosi la lettura de i
 libri quì dianzi accennati , ed
 abbiamo cura , che sieno bene
 ammaestrati quei di loro , so-
 pra i quali gettiamo l'occhio ,
 per fargli promuovere al Sa-
 cerdozio , regolando in tal

ma-

maniera il loro studio, che non rechi pregiudizio veruno alle comuni osservanze, e che sia totalmente immune dallo strepito, non che da tutte le formalità delle scuole. E siccome la Divina Provvidenza ci manda di tempo in tempo de' Lettori di Sacra Teologia, de' Predicatori, e de' Sacerdoti scienziati, e d' acuto ingegno, così ci serviamo di essi per Confessori, e per Direttori de' nostri Fratelli. Quindi è che quantunque non vi sieno presso di noi studj regolati, gl' inferiori non pertanto ritrovano nella carità, e ne i lumi de' Superiori tutti gli aiuti, che possono a giusto titolo desiderarne, per una sicura direzione.

Non vi sia però chi trascor-
ra

ra in soverchia ammirazione all' udire, non essere ne i Monasteri della Trappa, di Buonfollazzo, e di Casamari studio regolato di Filosofia, o Teologia, come nel più degli altri Monasterj anche più riformati oggi giorno costumasi; imperciocchè vuol quì di proposito ponderarsi, che ciascheduna Religione debbe, colla maggiore esattezza possibile, osservare quello Istituto, che ella professa, ad oggetto di giugnere al fine per cui è stata instituita. In fatti noi veggiamo nella Chiesa tante Religioni Militari, come sono; l' Ordine de' Cavalieri Gerosolimitani, oggi detti *di Malta*, de' Teutonici, di Calatrava, ed altri ancora, i quali non fanno, nè debbo-
no

studio, che
dizio veruno
vanze, e che
mune dalle
e da tutte le
cuole. E sic-
Provvidenza
po in tempo
era Teologia,
de' Sacerdoti
uro ingegno,
di essi per
Direttori
Quindi è
non vi sieno
di regolati,
pertanto ri-
rità, e ne i
ri tutti gli
a giulio ti-
per una sicu-
chitracor-
ra

no fare altro studio, che di difendere coll' armi, e collo spargimento, se occorra, del proprio sangue, la santa Fede Cattolica, contra quei suoi infuriati nemici, o perfavellare più giusto, tartarei Ministri, che ardiscono di molestarla?

Aggiugniamo alle prefate Religioni gli Ordini degli Spedalieri, e di alcuni Religiosi Claustrali, come di S. Spirito in Sassia; de' Gesuati soppressi da Clemente VIII. di San Giovanni di Dio, detti, *Benfratelli*; di Sant' Ippolito, e i Betlemmitici, di recente istituiti nelle Indie Occidentali, e confermati in vera Religione dalla Santità di Nostro Sig. Clemente XI. regnante. Questi, quantunque abbiano Sacerdoti, e Confessori

tori de' le
no, nè
regolato
denti, s
compari
to, tutt
gli Spe
Possiam
incontr
rando o
Ordine
allorchè
trodotto
ni dopo
estinto
mente
ve, cl
Pontifi
legando
sì alto
fratrum s
come si
dello s

fori de' loro Religiosi, non hanno, nè possono avere studio regolato di Professori, e studenti, stante l'essere ciò incompatibile col loro Istituto, tutto dedito alla cura degli Spedali, e degl' Infermi. Possiamo addurne una prova incontrastabile, commemorando ciò, che accadde all' Ordine detto de' *Benfratelli*, allorchè, per esservi stato introdotto lo studio, alcuni anni dopo la sua erezione, fu estinto dalla S. M. di Clemente VIII. col primo Breve, che appena assunto al Pontificato, promulgasse: allegando per vera cagione di sì alto gastigo, che *Multi Confratrum studiis literarum intendebant*, come si legge nel Decreto 44. dello stesso Pontefice, che
co-

comincia *Romani Pontificis*, la cui mercè fu quattro anni appresso quella caritatevole Religione rimessa in piedi, e perfettamente reintegrata.

Concedo però, che lo studio, e le scuole regolate sono assolutamente necessarie a gli altri Ordini Religiosi, per lo totale adempimento delle loro obbligazioni, come quelli che furono instituiti, perchè porgeffero ajuto a i Vescovi, ed a i Parochi, nell' amministrarlo al Popolo i Sacramenti, e nell' istruirlo, e ammaestrarlo ne' misterj della Fede, e ne' buoni costumi, mercè delle Predicazioni, delle Missioni, e delle Scuole, e d' altri simili impieghi, come giornalmente fanno, con pari edificazione, e profitto de' fedeli,

li, non p
dicanti,
rici Reg
parte de
Monastich
de' Prolin
funzioni f
Ma in q
ni, che d
plazione c
professand
perpetua
no i Padr
miti Cam
tecorona
senario
Alunni d
e i Mon
stretta C
don in H
loro pri
hanno se
regolati,
1756

li, non pure gli Ordini Mendicanti, ma eziandio i Cheric Regulari, e la maggior parte delle Congregazioni Monastiche, le quali in prò de' Proffimi, le preaccennate funzioni si addossarono.

Ma in quanto alle Religioni, che dedite alla contemplazione delle cose Divine, professano vita solitaria, o perpetua clausura, come sono i Padri Certosini, gli Eremiti Camaldolensi, e di Montecorona, quelli del Montesenario a noi vicini, incliti Alunni di S. Filippo Benizi, e i Monaci di S. Basilio della stretta Osservanza del Tardon in Ispagna; queste fin dal loro primo cominciamento hanno sempre esclusi gli studj regolati, come meno al loro
si-

filenzio confacevoli; al che si portarono i SS. Fondatori di quelle, non senza grave ponderazione, calcando l'orme, e seguendo giusta lor possa, l'esempio de' Monaci antichi, i quali (come non l'ha potuto rivocare in dubbio il P. Mabillon nel suo Trattato degli studj Monastici) non avevano saputo indursi a dare in tutti i loro Chiostri a gli studj ricetto; e non pertanto spiccarono fra loro di tempo in tempo, come pure oggigiorno veggiamo accadere, soggetti non meno per l'esemplarità de' costumi, che per pregio di letteratura, rinomatissimi. Quindi è che la S. M. di Clemente VIII. allorchè trattossi di riformare il prefato Ordine di S. Basilio, detto

detto d
gne, vi
e, non
ingerirsi
di Secola
Popoli la
me cole
fessione d
li, non
nuale per
Cam Dicit
cum sit, qu
tranquillit
perturbare
re, Con
re, Verò
Collegia d
giam. sen
babere, se
tes, stud
prohibem
dicit, lau
tutum de
Ma P

detto del Tardon nelle Spagne, vietò loro espressamente, non pure lo studio, ma l'ingerirsi in udir Confessioni di Secolari, e l'annunziare a' Popoli la Parola di Dio, come cose poco alla loro Professione di Solitari confacevoli, non che col lavoro manuale per poco incompatibili.

Cum Divi Basilii Institutum monasticum sit, quidquid ipsius quietem, & tranquillitatem impedire potest, aut perturbare, veluti eleemosynas petere, Confessiones secularium audire, Verbum Dei populo prædicare, Collegia ad Philosophiam, vel Theologiam, seu alias scientias addiscendas, habere, seu Religiosos ad Universitates, studiorum causa, mittere, omninò prohibemus, nè istarum rerum studio dediti, laudabile manuum laboris institutum deserant. &c.

Ex Bulla Clement. VIII. dat. Octob. 1613. extra in Bullario Magno intra ejusd. Pontif. Decret. numero 103.

Ma parendomi ora abbastanza-

Q

stan-

stanza aver di ciò favellato ,
 e forse con soverchia prolissi-
 tà, mi farò lecito di soggiu-
 gnere, conchiudendo questa
 breve fatica, che quanto ab-
 biamo esposto fin ora , irre-
 fragabilmente , a mio giudi-
 zio , comprova, che i Mona-
 ci della Trappa , di Buon-
 sollazzo , e di Casamari so-
 no veri Religiosi dell' Ordine
 di Cistercio , e che alla
 Osservanza loro non debbe il
 titolo di novello Istituto at-
 tribuirsi; tutto il loro tenore
 di vita (come si è fatto toccar
 con mano) in altro non con-
 sistendo , che nella compiuta
 esecuzione di quella Regola-
 re Disciplina, la quale fioriva
 nell' Ordine medesimo, ne i
 tempi avventurosi di S. Ber-
 nardo . E se io non temessi d'
 in-

incorrere la taccia di troppo
ardito, potrei con tutta verità
allegare l' ampia testimonianza,
che io stesso n' ebbi reite-
ratamente l' anno passato dal-
l' Oracolo della viva voce del
Santissimo Regnante Pontefi-
ce Clemente XI. allorchè in
questo proposito, meco de-
gnandosi favellare, disse a chia-
re note; essere la nostra Offer-
vanza dalla Chiesa approva-
ta, come quella in cui niente
altro, che l' antico fervor
Cisterciense compiutamente
rifiorir si vedeva. Ma se ta-
luno non sapesse di leggieri in-
dursi a prestare a i miei detti
intera credenza; ecco la stes-
sa verità comprovata a mara-
viglia dal susseguente recen-
tissimo Breve, ove ad evi-
denza rendesi manifesto, non

Q 2 aver.

averci la Santità sua introdotti nella insigne Badia di Casamari, che per farvi allignar di bel nuovo, *primum dicti Ordinis Cisterciensis Institutum, regularemque disciplinam*: altra viè maggiormente irrefragabile prova, calcare noi i sentieri, che i Santi Fondatori di Cistercio ne divisarono. Quindi ponghiam fine, asserendo, che per legittima natural conseguenza, la nostra Osservanza non è, come vi ha chi lo spaccia, tollerata solamente, ma approvata, e confermata dalla Santa Sede, e da tanti Sommi Pontefici, quanti fur quegli, che l'Ordine Cisterciense fin dal suo primo nascimento, mercè delle loro benignissime Bolle d'approvazione, rinvigorirono.

Di-

(2
Dilecto Filio
Abbatulo,
Magistro
Ordinis Cisterciensis
CLEME
Dilecto Fili
Religionis zelu
regamur. Cu
dus Filius n
E. Cardinalis
tus, nosse se
fratre germ
seu perpetu
Monasterii
Casemaris
Ordinis Cist
per exposu
Ordinis
remque dis
hujusmodi

*Dilecto Filio Livio Giulini a
Mediolano, Monacho expressè
professo strictioris Observantiae
Ordinis Cisterciensis.*

CLEMENS PP. XI.

*Dilecte Fili. Salutem
Religionis zelus, vite pro-
sequamur. Cum itaque sicut di-
lectus Filius noster Annibal S. R.
E. Cardinalis Albanus nuncupa-
tus, noster secundum carnem ex
fratre germano nepos, Abbas,
seu perpetuus Commendatarius
Monasterii Abbatiae nuncupatae
Casemaris, Verulanen. Dioces.
Ordinis Cisterciensis, Nobis nu-
per exposuit, ipse primævum di-
cti Ordinis Institutum, Regula-
remque disciplinam in Monasterio
huiusmodi reintegrare cupiens, in*

*vim facultatis, sibi a Nobis per
 quasdam nostras desuper in simi-
 li forma Brevis die vii. Mensis
 Aprilis proximè elapsi expeditas
 litteras, attributæ, a dicto Mona-
 sterio dilectos Filios Abbatem, &
 Monachos Provinciae Romanae
 Congregationis Italiae dicti Ordini-
 nis amoverit, & in eorum locum
 dilectos pariter filios Monachos
 Monasterii Beatae Mariae de la
 Trappe etiam nuncupati, Ordinis
 huiusmodi transtulerit, & subro-
 gaverit, in predictis verò nostris
 litteris inter alia statuatur, ut a
 secundodictis Monachis in primo-
 dictum Monasterium Casemaris,
 sicut præmittitur iam admissis,
 Abbates Regulares ad ipsorum
 vitam, iuxta eorundem Monacho-
 rum*

rum usum eligantur, ac Abbas
huiusmodi semper Italus eligi de-
beat, ipse Annibal Cardinalis Ab-
bas, seu perpetuus Commendata-
rius, eò quia Monasterium huius-
modi sufficienti Monachorum nu-
mero, qui ad eiusd. Abbatis ele-
ctionem devenire valeant, destitu-
tum de presenti reperiatur, Te,
qui ut idem Annibal Cardinalis
Abbas, seu perpetuus Commen-
datarius asserit, Monachus ex-
pressè professus strictioris obser-
vantiae dicti Ordinis existis, de
tua fide, prudentia, integritate,
vigilantia, & Religionis zelo plu-
rimum in Domino confisus, in
Abbatem primodicti Monasterii
Casemaris a nobis deputari plu-
rimum desideret: Nos te præmisso-

rum meritorum tuorum intuitu
 specialibus ... volentes, & a qui-
 busvis &c ... censentes, suppli-
 cationibus ipsius Annibalis Car-
 dinalis Abbatis, seu perpetui
 Commendatarii, nobis super hoc
 humiliter porrectis, benignè incli-
 nati, de Venerabilium Fratrum
 nostrorum ejusdem S. R. E. Car-
 dinalium negotiis, & Consulta-
 tionibus Episcoporum, & Regu-
 larium præpositorum consilio, &
 attentis narratis, Te Abbatem
 primodicti Monasterii Casema-
 ris, cum omnibus, & singulis fa-
 cultatibus, præeminentis, præro-
 gativis, auctoritate, gratis, &
 indultis, ac honoribus, & oneri-
 bus solitis, & consuetis, ad tui
 vitam, pro hac vice tantum, Au-
 tho-

thoritate Apostolica, tenore præ-
sentium constituimus, & deputa-
mus. Mandantes propterea in
virtute S. obedientie, ac indigna-
tionis nostræ, aliisque arbitrii no-
stri pœnis omnibus, & singulis me-
morati Monasterii Monachis, &
personis, ut te ad demandatum
tibi per præsentis Abbatis hujus-
modi officium, illiusque liberum
exercitium, iuxta eorundem teno-
rem præsentium recipiant, & ad-
mittant, teque recognoscant, &
tibi in omnibus hujusmodi officium
concernentibus faveant, & assi-
stant, pareantque, & obediant
respectivè. Ac decernentes ipsas
præsentis literas firmas, validas,
& efficaces existere, & fore, suos-
que plenarios, & integros esse-
ctus

Etus sortiri, & obtinere, ac tibi
 in omnibus, & per omnia plenif-
 simè suffragari, sicque in præ-
 missis per quoscumque Judices Or-
 dinarios, & Delegatos, etiam
 causarum Palatii Apostolici Au-
 ditores iudicari, & desiniri de-
 bere, ac irritum attentari.
 Non obstantibus præmissis, &
 Constitutionibus, & Ordinationi-
 bus Apostolicis, ac, quatenus o-
 pus sit, Monasterii, & Ordinis
 præfatorum Statutis, & Consue-
 tudinibus, Privilegiis . . . innova-
 tis. Quibus omnibus, & singulis
 illorum tenores . . . derogamus,
 cæterisque contrariis quibuscum-
 que. Datum Romæ apud S. Ma-
 riam Maiorem. Mense Maio
 1717. Anno XVII.

IN-

IN

P Roemio .
 §. I. Dell' Of-
 §. II. Semp-
 redi, e Or-
 §. III. L' Ubb-
 §. IIII. La P-
 §. V. Il Voto
 §. VI. La q-
 bi.
 §. VII. Il Ca-
 §. VIII. L'ar-
 §. VIII. I
 §. X. La qua-
 Abiti.
 §. XI. Qual-
 stri Letti.
 §. XII. Il m-
 fermi.
 §. XIII. C-
 Santo, o
 Chiesa
 §. XIII. M-
 e la Gener-